Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1992 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione del 9 dicembre 1992	L 361	19	10. 12. 1992
Regolamento (CEE) n. 2826/93 della Commissione del 15 ottobre 1993	L 258	11	16. 10. 1993
Regolamento (CE) n. 267/96 della Commissione del 13 febbraio 1996	L 36	2	14. 2. 1996

Rettificato da:

C1 Rettifica, GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 54 (3149/92)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1992
recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ([3]), in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 12,

considerando che dall'esperienza acquisita dopo qualche anno di gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 emerge l'opportunità di adeguare le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 ([5]); che per ragioni di chiarezza e di praticità è opportuno sostituire il regolamento da ultimo citato con il presente regolamento;

considerando che è innanzitutto necessario semplificare la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri, nonché modificare il calendario della distribuzione tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall'altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d'intervento;

considerando che la fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti della Comunità si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d'intervento comunitari; che, tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato comunitario; che, in tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d'intervento;

([1]) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
([2]) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
([3]) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
([4]) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
([5]) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32.

considerando che per una corretta gestione del regime è necessario, quando la fornitura si riferisce a prodotti trasformati o oggetto di un confezionamento speciale, organizzare un invito a presentare offerte per stabilire le condizioni di fornitura meno onerose;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili; considerando che per il rimborso delle spese di trasporto si applicano tassi forfettari; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di determinare tali spese nell'ambito di una procedura di gara; che è altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d'intervento da imputare alle spese del FEAOG, sezione garanzia, nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all'altro;

considerando che è opportuno stabilire i tassi applicabili per la conversione del valore di contabilizzazione dei prodotti e per la conversione delle spese di trasporto e delle spese amministrative; che, per queste varie spese, per evitare distorsioni di origine monetaria è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, pur rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 ([2]), recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, tale tasso deve essere pubblicato;

considerando che, data la finalità del presente regime e la natura dei trasferimenti di prodotti d'intervento, è giustificato non applicare importi compensativi monetari od eventuali modalità nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia all'inizio del periodo di esecuzione del piano di distribuzione, ossia a decorrere dal 1º ottobre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.
([2]) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

Articolo 1

3149/92

1. Gli Stati membri che intendono attuare l'azione, istituita dal regolamento (CEE) n. 3730/87, a favore degli indigenti nella Comunità, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 15 febbraio precedente il periodo d'esecuzione del piano annuale di cui all'articolo 2.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio:

a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell'esercizio in questione;

b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari;

c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari;

d) eventualmente, l'aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87.

Articolo 2

1. Entro il 1º ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti. Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene altresì conto dell'esecuzione e dell'utilizzazione nel corso degli esercizi precedenti, in particolare in base alle relazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

267/96

2. Prima di redigere il piano annuale, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.

3149/92

3. Il piano prevede in particolare:

267/96

1) per ogni Stato membro che partecipa all'azione, i seguenti elementi:

   a) l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della sua parte di piano;

   b) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento;

   c) lo stanziamento, ripartito per prodotto, messo a sua disposizione per poter acquistare sul mercato comunitario i prodotti che, al momento dell'adozione del piano annuale, risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d'intervento.

Lo stanziamento viene stabilito per ciascun prodotto tenendo conto del quantitativo che figura nella comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei quantitativi mancanti nelle scorte d'intervento, dei prodotti richiesti e assegnati nel corso degli esercizi precedenti e della loro utilizzazione effettiva. 267/96

Lo stanziamento è espresso in ecu in base al valore contabile dei prodotti non disponibili nelle scorte d'intervento, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

d) eventualmente, uno stanziamento per l'acquisto sul mercato comunitario dei prodotti non disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, qualora il trasferimento intracomunitario necessario per l'esecuzione del piano sul suo territorio verta su un quantitativo pari o inferiore a 60 t per prodotto non disponibile.

Questo stanziamento è espresso in ecu in base al valore contabile del prodotto, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

2) gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di trasporto intracomunitario dei prodotti detenuti da un organismo d'intervento in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è richiesto.

4. La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano. 3149/92

Articolo 3 267/96

1. Il periodo di esecuzione del piano va dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento iniziano a partire dal 1º ottobre sino al 31 agosto dell'anno successivo.

2. Durante il periodo d'esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche relative all'esecuzione dello stesso nel loro territorio, entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione comprende tutte le informazioni necessarie. Si procede ad una revisione del piano qualora le modifiche giustificate riguardino almeno il 5 % dei quantitativi o dei valori previsti per un prodotto nel piano comunitario di distribuzione.

3. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione sulle prevedibili riduzioni di spesa nell'applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse inutilizzate ad altri Stati membri in funzione delle loro richieste e dell'effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione, nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.

267/96

Articolo 4

1. L'esecuzione del piano comprende:

a) la fornitura di prodotti prelevati dalle scorte d'intervento;

b) la fornitura di prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d).

Il prodotto mobilitato sul mercato deve appartenere allo stesso gruppo del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d'intervento.

Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di carni bovine nelle scorte d'intervento, la mobilitazione sul mercato può riguardare qualsiasi prodotto a base di carne. In questo caso il prodotto a base di carne deve costituire oltre il 50 % del peso netto della derrata alimentare fornita agli indigenti.

La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d'intervento in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, punto 1 b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell'articolo 7. L'autorità nazionale competente informa la Commissione dell'avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.

2. Qualora la fornitura riguardi:

a) prodotti prelevati dalle scorte d'intervento, le autorità nazionali competenti organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire.

La gara riguarda:

— le spese di trasformazione e/o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, oppure

267/96

— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento mediante la fornitura in pagamento di tali prodotti, oppure

— il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l'obbligo, per l'aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([3]), per un importo pari al prezzo d'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell'applicazione del titolo V del citato regolamento, l'esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d'intervento è messo a disposizione dell'aggiudicatario della fornitura quale contropartita di una fornitura già effettuata;

b) prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato. In tal caso, l'autorità nazionale competente organizza una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto o della derrata alimentare da mobilitare, le prescrizioni relative al condizionamento e all'etichettatura, nonché gli altri obblighi inerenti alla fornitura.

La gara riguarda tutte le spese per la fornitura e le offerte riguardano, a seconda dei casi:

— il quantitativo massimo del prodotto agricolo o della derrata alimentare da mobilitare sul mercato, per un importo monetario stabilito nel bando, oppure

— l'importo monetario necessario per mobilitare sul mercato un quantitativo stabilito nel bando.

3. Le spese di trasporto vengono determinate mediante gara.

Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa. In tal caso il trasporto è soggetto ad una particolare disposizione nel bando di gara e costituisce un elemento specifico dell'offerta del concorrente.

Le offerte relative al trasporto sono espresse in denaro.

([3]) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il pagamento delle spese di trasporto non può in alcun caso essere effettuato in prodotti. 267/96

4. Le gare debbono garantire la parità di accesso di tutti gli operatori aventi sede nella Comunità. A tal fine i relativi bandi vengono pubblicati nelle pubblicazioni amministrative ufficiali e vengono messi a disposizione, in forma completa, degli operatori che ne facciano richiesta.

Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, in tempo utile prima dell'inizio del periodo di esecuzione del piano, i formulari dei bandi di gara utilizzati per l'attribuzione dei vari tipi di fornitura, ossia fornitura a partire dalle scorte d'intervento, fornitura attraverso una mobilitazione dei prodotti sul mercato oppure aggiudicazione delle spese di trasporto.

Articolo 5 3149/92

1. Ai fini della contabilizzazione da parte del FEAOG, sezione garanzia, e fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio ([1]), il valore contabile dei prodotti d'intervento, mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d'intervento in vigore il 1º ottobre.

La conversione in moneta nazionale del valore contabile dei prodotti d'intervento si effettua in base al tasso di conversione agricolo applicabile il 1º ottobre dell'anno di esecuzione del piano. 2826/93

Per le carni bovine, al prezzo d'intervento si applicano i coefficienti indicati nell'allegato I. 3149/92

2. Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero e lo Stato membro destinatario lo registra nelle entrate, a titolo del mese di uscita, al prezzo e al tasso determinati conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi caritativi incaricati della distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso, in base ai tassi stabiliti nell'allegato II, delle spese di trasporto sul territorio nazionale dei propri magazzini di stoccaggio ai luoghi di distribuzione ai beneficiari. 267/96

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro ottiene il rimborso delle spese di trasporto in base ai tassi fissati all'allegato II. 2826/93

([1]) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

3. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell'1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all'articolo 5, paragrafo 1. 3149/92

4. Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro. 2826/93

Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti.

Articolo 7

1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento nello Stato membro in cui sono richiesti, quest'ultimo presenta alla Commissione una domanda di presa in consegna delle scorte disponibili presso l'organismo d'intervento fornitore. La domanda contiene tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione della fornitura, relative in particolare ai prodotti, all'ubicazione delle scorte e ai quantitativi. Le operazioni di trasferimento sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3730/87. 267/96

Lo Stato membro richiedente e destinatario dei prodotti organizza o fa organizzare una gara per stabilire le condizioni più favorevoli per la fornitura. Le spese relative al trasporto intracomunitario sono oggetto di un'offerta presentata in valore monetario e non possono essere oggetto di un pagamento sotto forma di merce. Nel quadro della gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4. 267/96

2. Le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità e rimborsate allo Stato membro in base ai tassi indicati all'allegato II. A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto e alla distanza percorsa. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento comunitario supplementare per i trasporti intracomunitari viene concesso secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 4. 2826/93

3. Il bando di gara indica la possibilità, per l'operatore, di presentare un'offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato comunitario dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l'organismo d'intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui a cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intracomunitario.

Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura. 2826/93

4. Prima di ritirare le merci, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %.

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]).

Ai fini dell'applicazione del titolo V di detto regolamento l'obbligazione principale è costituita dall'esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario.

L'avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall'organismo d'intervento destinatario.

5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

L'autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle seguenti diciture:

— Transferencia de productos de intervención — aplicación del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 3149/92.

— Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

— Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

— Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

— Transfer of intervention products — Application of Article 7 (5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

— Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3149/92.

— Trasferimento di prodotti di intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

— Overdracht van interventieprodukten — toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

— Transferência de produtos de intervenção — aplicação do nº 5 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 3149/92.

Le spese di trasporto intracomunitario sono pagate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in base ai quantitativi effettivamente presi in consegna.

([1]) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

6. Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione ([1]). 2826/93

Articolo 8

Gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2 sono convertiti in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo, applicabile il 1º ottobre dell'anno di esecuzione del piano.

Articolo 8 bis

Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall'avvenuta esecuzione dell'operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l'avvenuta esecuzione dell'operazione sono inammissibili.

Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 3149/92

Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

— i prodotti d'intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87; 267/96

— le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino le seguenti diciture sull'imballaggio: «Aiuto CEE»; 3149/92

— le organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano tengano un'adeguata contabilità, corredata dei documenti giustificativi, e ne consentano l'accesso alle competenti autorità per i controlli che esse ritengano necessari.I controlli in loco presso le organizzazioni designate vertono almeno sul 5 % delle spese eseguite nell'ambito del piano annuale. 2826/93

Articolo 10 2826/93

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino:

— i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento;

([1]) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

— la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione;

— le spese di trasporto e trasferimento;

— le spese amministrative;

— il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l'obiettivo perseguito. Essa precisa il tipo e il numero di controlli effettuati presso i beneficiari finali del piano. La relazione costituisce un elemento determinante, di cui si tiene conto nell'elaborare i successivi piani annuali.

2826/93

267/96

Articolo 11

3149/92

Il regolamento (CEE) n. 3744/87 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 1992.

ALLEGATO I

A. Coefficienti di cui all'articolo 5 — Scorte di intervento di carni con osso

– quarti anteriori: 0,775,

– quarti posteriori: 1,225.

B. Coefficienti di cui all'articolo 5 — Scorte di intervento di carni disossate

Coefficiente	Stato membro						
	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito
4,1	Mørbrod (SIC! Mørbrad)	Filet	Filet	Fillet	Filetto	Haas	Fillet
2,4	Fillet	Roastbeef	Faux-filet	Striploin	Roastbeef	—	Striploin
1,4	Inderlår	Oberschalen	Tende de tranche	Insides	Fesa interna	—	Topsides
1,4	Tykstegsfilet	Unterschalen	Tranche grasse	Outsides	Girello	—	Silversides
1,4	Klump	Kugeln	Rumpsteak	Knuckles	Fesa esterna	—	Thick flank
1,4	Yderlår	Hüfte	Entrecôte	Rumps	Scamone	—	Rumps
1,4	—	—	Gite à la noix	Cube rolls	Noce	—	—
1,1	Altri	Altri	Altri	Altri	Altri	Altri	Altri

ALLEGATO II

3550/92

SPESE DI TRASPORTO

Carni bovine, burro e altri prodotti su mezzo di trasporto frigorifero

— per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,05 ECU/t

Cereali e riso

— per i primi duecento chilometri: 5,50 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,02 ECU/t

Olio d'oliva

— per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t

Latte in polvere

— per i primi duecento chilometri: 10,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t

Altri prodotti

— per i primi duecento chilometri: 6,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,03 ECU/t